



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti Magistrati:

Anna Luisa Carra Presidente

Adriana Parlato Giudice

Giuseppe di Pietro Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 192/2026

nel giudizio iscritto al n. 70142 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

- 1) Craxì Sebastiano, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 20 maggio 1976 e residente a Tortorici (ME) in contrada Sceti n. 290, cod. fisc. CRXSST76E20I199N, in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, contumace;
- 2) Strangio Antonia, nata a Locri (RC) il 25 ottobre 1974 e residente a Capo d'Orlando (ME) in via Consolare Antica n. 504, cod. fisc. STRNTN74R65D976R, contumace;
- 3) Natoli Giuseppe, nato a Milano il 22 gennaio 1966 e residente a Tusa in via S. Giovanni n. 4, cod. fisc. NTLGPP66A22F205P, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Letterio Arena ed Antonio Arena, presso il cui studio, sito a Messina in via Ghibellina n.

77, è elettivamente domiciliato, con i seguenti indirizzi PEC

indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi

dell'art. 28 c.g.c.:

avvletterioarena@pec.giuffre.it;

avvocato.antonioarena@pec.giuffre.it;

4) Costantini Massimo, nato a Sondrio (SO) il 18 febbraio 1957 e

residente a Messina in via Ugo bassi n. 145, scala E, interno 81,

isolato 81, cod. fisc. CSTMSM57B18I829H, rappresentato e

difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente,

dagli avvocati Carlo Faranda ed Antonino Criscì, con i seguenti

indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle

notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avvcarlofaranda@pec.it;

antonino.crisci@pec.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 6 maggio 2026, il relatore e il P.M., nella

persona del sost. proc. gen. Simonetta Ingrosso, nonché l'avvocato

Letterio Arena per il convenuto Natoli Giuseppe (anche in sostituzione

dell'avv. Antonio Arena) e l'avvocato Antonino Criscì per il convenuto

Costantini Massimo (anche in sostituzione dell'avv. Carlo Faranda);

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso

questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Craxì

Sebastiano, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta

individuale, Strangio Antonia, in proprio e perché già responsabile del CAA UNSIC - Messina 001, Natoli Giuseppe, in proprio e perché già responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 001, e Costantini Massimo, in proprio e perché già responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 001, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, nella misura complessiva di euro 44.190,75 e secondo le ripartizioni specificate in narrativa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che Craxì Sebastiano, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, avrebbe percepito illecitamente una serie di finanziamenti comunitari, dell'importo complessivo di euro 44.190,75, per le campagne agricole 2010, 2011 e 2017, presentando documentazione fittizia attestante il possesso di terreni agricoli, mai realmente presi in affitto dai privati; alcuni fondi, inoltre, sarebbero stati geograficamente molto lontani dalla sede della ditta e situati in diversi comuni, anche parecchio distanti tra loro e talora in altre Regioni. Infine, egli avrebbe utilizzato una partita IVA che, al momento dell'inoltro delle domande di concessione dei contributi, risultava inattiva.

Come desumibile dalla *notitia damni*, dagli atti allegati al fascicolo, dalla sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Patti n. 1007/2022 del 31.10.2022 e dalla sentenza della Corte di Appello di

Messina n. 1045/2024, l'operato dei convenuti non sarebbe stato isolato ed occasionale, ma si sarebbe inserito in una più complessa vicenda giudiziaria. In particolare, si sarebbe trattato di una sistematica attività di falsificazione documentale finalizzata all'ottenimento illecito dei contributi comunitari, posta in essere da un'associazione a delinquere costituita da diversi componenti della famiglia Faranda (tra i quali il Craxì Sebastiano, con un ruolo di estremo rilievo), con la connivenza di alcuni responsabili ed operatori dei centri di assistenza agricola, intervenuti nell'esame della documentazione e nell'inoltro delle istanze all'AGEA (tra cui il convenuto Natoli Giuseppe).

Nel caso di specie, le domande di pagamento per il 2010 e per il 2014 sarebbero state inoltrate presso il C.A.A. UNSIC - Messina 001, mentre quella relativa al 2017 sarebbe stata depositata presso il C.A.A. Confagricoltura Messina 001, dove rispettivamente i convenuti Strangio Antonia e Costantini Massimo, quali responsabili dei Centri, si sarebbero occupati delle pratiche rilasciando anche le schede di validazione, ma omettendo di rilevarne le irregolarità e con il preciso intento di agevolare la società richiedente, di fatto inattiva. Per il 2017, sarebbe intervenuto anche il Natoli, servendosi delle credenziali di accesso del Costantini.

In particolare, per la campagna 2010, era stato dichiarato il possesso di una superficie totale di 48,80 ettari; la domanda, abbinata ad una scheda di validazione che compendia la conduzione in affitto di n. 168 particelle di terreno ubicate nel territorio del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), veniva compilata ed inserita al SIAN dall'operatore

responsabile Strangio Antonia, che firmava e rilasciava anche la scheda di validazione (doc. 1, cartella 51). A sostegno della domanda, venivano indicati due contratti di affitto di fondi rustici.

Nel corso dell'accesso presso gli uffici effettuato in data 14.9.2017, i militari della Guardia di Finanza rinvenivano nel fascicolo aziendale solo uno dei contratti indicati nella domanda, quello relativo al periodo 2.2.2010 - 30.11.2010. Il timbro di registrazione presso l'Ufficio Territoriale di Sant'Agata di Militello (n. 452 - serie 3 del 23.4.2010) si rivelava falso, come confermato dallo stesso Ufficio, tanto da non risultare sul portale Serpico - Anagrafe Tributaria. Il numero della registrazione si riferiva, invece, a ben altro negozio giuridico, stipulato fra soggetti terzi (doc. 1, cartella 51), al quale il Craxì risultava estraneo. Inoltre, la firma apposta sull'atto non era veritiera, perché il capo area dott. Salvatore Crisafulli, che ne risultava autore, alla data della presunta registrazione non era più in servizio presso l'Ufficio. Infine, il timbro stampigliato sul contratto non corrispondeva al "*sigillo di Stato a calendario*" in uso presso quella sede.

A riscontro dell'attività investigativa, gli inquirenti eseguivano dei controlli a campione, accertando che diversi proprietari delle particelle cedute erano deceduti in data di gran lunga anteriore a quella della sottoscrizione dei contratti.

Da ultimo, n. 9 particelle dichiarate come prese in affitto non risultavano oggetto di alcun contratto.

Pertanto, i terreni dichiarati per il 2010 non sarebbero mai stati realmente presi in affitto dal Craxì.

Analogamente, per la campagna 2011, era stato dichiarato il possesso di una superficie totale di 44,83 ettari; la domanda, abbinata ad una scheda di validazione che compendia la conduzione in affitto di n. 160 particelle di terreno ubicate nel territorio del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), veniva compilata ed inserita al SIAN dall'operatore responsabile Strangio Antonia, che firmava e rilasciava anche la scheda di validazione. (doc. 1, cartella 51). A sostegno della domanda, venivano indicati i due contratti di affitto di fondi rustici già inseriti per il 2010 ed un terzo contratto, stipulato in data successiva.

Nel corso dell'accesso presso gli uffici effettuato in data 14.9.2017, i militari della Guardia di Finanza rinvenivano nel fascicolo aziendale solo uno dei contratti già indicati nella domanda per il 2010, relativo al periodo 2.2.2010 - 30.11.2010, del quale si è detto.

Quanto al terzo contratto, avente durata dal 3.1.2011 al 31.1.2013, non se ne rinveniva copia in occasione dell'accesso. Inoltre, questo contratto non risultava registrato presso il portale Serpico - Anagrafe tributaria.

Pertanto, anche i terreni dichiarati per il 2011 non sarebbero mai stati realmente presi in affitto dal Craxì.

Infine, per la campagna 2017, era stato dichiarato il possesso di una superficie totale di 162,95 ettari; la domanda, abbinata ad una scheda di validazione che compendia la conduzione in affitto di n. 58 particelle di terreno ubicate nel territorio dei Comuni di Caltanissetta, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Ragusa, Riesi, Serradifalco, Siracusa e Sommatino, veniva compilata ed inserita al SIAN con le

credenziali dell'operatore responsabile Costantini Massimo, che rilasciava anche la scheda di validazione (doc. 1, cartella 51). A sostegno della domanda, venivano indicati due contratti di affitto di fondi rustici, diversi da quelli esaminati in precedenza.

Nel corso dell'accesso presso gli uffici effettuato in data 14.9.2017, i militari della Guardia di Finanza non rinvenivano nel fascicolo aziendale nessuno dei due contratti indicati nella domanda.

Trovavano, invece, altri due atti con protocolli diversi, che però riportavano quasi tutte le stesse particelle di terreno ed avevano i medesimi termini di efficacia. Dall'esame dei timbri ivi apposti, i due atti risultavano registrati presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo di Gotto - Ufficio di Patti.

In realtà, come accertato presso lo stesso Ufficio, con i numeri indicati sui contratti risultavano registrati dei documenti del tutto diversi.

Pertanto, onde risultare in possesso dei terreni dichiarati per il 2017, il Craxì avrebbe utilizzato gli estremi di registrazione di contratti effettivamente registrati a suo nome, ma relativi a locazioni di terreni diversi. Ne conseguirebbe che i timbri apposti sui due documenti rinvenuti in occasione dell'accesso sarebbero del tutto falsi.

Inoltre, anche per il 2017, i verbalizzanti avrebbero constatato le stesse ulteriori irregolarità riscontrate per il 2010 e il 2011 (proprietari cedenti deceduti in data anteriore alla stipulazione dei contratti, discordanza nelle firme e nel numero dei contraenti, *et similia*).

Sarebbe stato così accertato che erano stati presentati titoli di conduzione del tutto falsi, al fine di rappresentare l'esistenza di una

superficie aziendale di gran lunga superiore alla soglia di rilievo comunitario, fissata allo 0,5% (o all'ettaro) dall'art. 60 del Regolamento n. 112/2009/CE. Inoltre, il Craxì avrebbe utilizzato una partita IVA inattiva e, nel corso del giudizio penale, avrebbe confessato tutti i reati di truffa ascrittigli nella qualità di titolare delle ditte assegnatarie dei contributi, limitandosi a contestare i casi contestatigli come gestore di fatto (v. i verbali di interrogatorio del 17.1.2020 e del 28.4.2020, in atti, doc. 4).

A seguito delle tre domande, l'AGEA erogava la somma complessiva di euro 25.775,16, per gli anni 2010 e 2011, mentre per il successivo anno 2017 corrispondeva l'importo di euro 18.415,59, per un totale di euro 44.190,75. *Medio - tempore*, il Craxì presentava ulteriori richieste di contributo per le campagne agricole 2013, 2015 e 2016, ma le somme non venivano erogate.

Come indicato dalla Procura erariale, per queste condotte, in primo grado, il Craxì è stato condannato per i capi d'imputazione sub 414, 415, 416 e 417 (sent. del Tribunale di Patti n. 1007/2022); in appello, la decisione è stata riformata solo *quoad poenam*, a seguito della declaratoria di prescrizione dei fatti commessi in data anteriore al 28 novembre 2014 (sent. della Corte d'Appello di Messina n. 1045/2024).

I convenuti Strangio e Natoli sarebbero stati ritenuti responsabili, in sede penale, per aver strumentalizzato la propria funzione, omettendo consapevolmente i controlli sull'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti il richiedente.

La Strangio, peraltro, sarebbe stata coinvolta in parecchie altre ipotesi criminose e condannata sia in sede penale (sent. della Corte d'Appello di Messina n. 1045/2024, pagg. 3236 - 3237), che amministrativo - contabile (Sez. Giur. Sicilia, sentt. nn. 538/2021, 541/2020, 147/2020, e così via).

Analogamente, il Natoli è stato condannato in sede penale, per aver concorso in diversi reati di truffa, falso e indebita percezione dei contributi pubblici.

La prova della sua colpevolezza non risiederebbe tanto nella macroscopica falsità degli atti validati, ritenuta di per sé di scarso rilievo dalla Corte d'Appello con riferimento agli operatori dei C.A.A., quanto nel ruolo apicale di responsabile rivestito dal convenuto, che a differenza degli operatori non era tenuto ad inserire velocemente le pratiche al sistema, ma doveva gestire l'ufficio, curare i mandati dei produttori, tenere i rapporti con la sede nazionale, e così via. In quest'ottica, secondo le istruzioni dell'AGEA, i responsabili avrebbero dovuto dimostrare una particolare attenzione nella verifica dei titoli di conduzione dei terreni. Analogamente, la Strangio avrebbe potuto e dovuto procedere al controllo dei titoli di conduzione dei terreni.

Il coinvolgimento doloso del Natoli nella vicenda troverebbe conferma in altri elementi, come le intercettazioni, tali da denotarne la collusione con il gruppo familiare del Craxi. Infatti, qualche giorno prima dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare, i due odierni convenuti discutevano delle preoccupazioni per l'intervento della Guardia di Finanza, mentre in altre occasioni parlavano delle domande della

moglie del Craxì, per mettere a posto le cariche societarie. Inoltre, in sede di interrogatorio, lo stesso Natoli confermava che al C.A.A. Craxì Sebastiano e Crascì Sebastiano “*erano di casa*”.

Anche altri operatori del C.A.A. di Messina 001, Linares Roberta e Costantini Massimo, avrebbero confermato che il Craxì e il cugino Crascì erano spesso in ufficio dal Natoli, per la celere definizione di numerosissime pratiche di finanziamento, sicché sarebbe impossibile ipotizzare che il convenuto non fosse al corrente del volume di affari gestito dai due cugini e delle diffuse irregolarità delle domande di pagamento.

Nel caso di specie, inoltre, il Natoli avrebbe utilizzato le credenziali assegnate al Costantini, che all’epoca rivestiva la qualifica di responsabile, nonostante in quel periodo le sue fossero state sospese dall’AGEA.

Sotto questo profilo, emergerebbe anche la responsabilità del Costantini, non tanto per aver voluto scientemente agevolare il proposito criminoso del Craxì, quanto per aver ceduto colpevolmente le proprie credenziali di accesso al Natoli, così consentendogli di favorire le pratiche di suo interesse.

Secondo l’impostazione accusatoria, *nulla quaestio* in ordine alla giurisdizione del giudice contabile, sia nei confronti del privato percettore di finanziamenti pubblici, che verso l’operatore dipendente del centro di assistenza agricola.

Nel primo caso, si instaurerebbe un rapporto di servizio funzionale direttamente tra il privato e la Pubblica Amministrazione che eroga i

fondi (Cass., SS. UU., ord. n. 473/2015), mentre nel secondo il rapporto di servizio sussisterebbe tra l'AGEA ed il C.A.A. (*ex multis*, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 538/2023), in virtù delle specifiche convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/1999 (successivamente, ex art. 6 del D. Lgs. n. 74/2018), del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.3.2008 e delle norme adottate dall'AGEA, tra le quali rientrerebbe il *"Manuale delle procedure e dei controlli"*.

Infatti, il C.A.A., non appena ricevuto il mandato dall'imprenditore agricolo interessato alla percezione dei contributi, svolge specifiche attività per semplificare i diversi adempimenti amministrativi ed è responsabile dell'identificazione del produttore, del controllo della completezza e della regolarità della documentazione e della verifica della corretta immissione dei dati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Gli accertamenti dei C.A.A investirebbero sia la regolarità del fascicolo aziendale, che la completezza e correttezza della domanda di pagamento e della documentazione allegata; attraverso la redazione dell'apposita "scheda di validazione" del fascicolo aziendale e l'inserimento nel sistema informatico della Domanda Unica di Pagamento (D.U.P), tramite le loro credenziali di accesso, porrebbero in essere un'attività di estrema rilevanza, anche perché il regime del silenzio assenso per le domande inoltrate da loro attribuirebbe senz'altro efficacia probatoria a tutta la documentazione, attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento dei contributi pubblici.

Si creerebbe, pertanto, un preciso collegamento funzionale tra la PA ed il C.A.A e, per logica inferenziale, tra la PA e l'operatore dipendente del Centro, per ciascuna delle pratiche di volta in volta da lui stesso trattate e definite.

Nel caso in esame, gli accertamenti istruttori avrebbero confermato che il Craxì aveva presentato tutta una serie di contratti di affitto falsi, per dimostrare di essere in possesso dei terreni per i quali venivano richiesti i contributi, al fine di aggirare l'AGEA. La circostanza sarebbe di notevole rilievo, giacché in quel periodo il contributo era parametrato esclusivamente all'estensione della superficie aziendale destinata all'attività agricola.

A parere della Procura erariale, la stessa documentazione dimostrerebbe il doloso coinvolgimento del Natoli e della Strangio, perché questi, seppur consapevoli della falsità della documentazione prodotta dal Craxì, avrebbero inoltrato le domande senza eccepire alcunché, così consentendo alla società di percepire i finanziamenti pubblici.

La vicenda sarebbe molto grave, per la sua sistematicità, per l'intensità del dolo e per le modalità con le quali sono stati ottenuti i contributi, tali non solo da trarre in inganno l'AGEA, ma anche da rendere più difficile l'individuazione delle condotte illecite anche in tempi successivi all'erogazione; per queste ragioni, la condotta dei convenuti integrerebbe un'ipotesi di evidente occultamento doloso del danno, con il conseguente differimento del *dies a quo* del termine prescrizione al momento della trasmissione della *notitia damni* alla

Procura erariale.

Infine, sarebbe configurabile anche il nesso causale tra la condotta dei convenuti e il danno, essendo del tutto evidente che, in difetto della documentazione artefatta prodotta dal Craxì e dell'omissione dei controlli da parte del Natoli, della Strangio e del Costantini, l'AGEA non avrebbe mai proceduto all'erogazione dei contributi pubblici.

Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa del Natoli a seguito dell'invito a dedurre, l'avvenuta cessazione delle sue funzioni presso la sede del CAA Confagricoltura Messina 001, a far data dal 7 aprile 2017, non ne escluderebbe in alcun modo la responsabilità, atteso che, pur essendo oramai privo delle credenziali, egli, servendosi di quelle del Costantini, avrebbe continuato *de facto* ad occuparsi delle pratiche del CAA almeno fino al 2020, al fine di favorire il gruppo del Craxì col quale intratteneva stretti rapporti.

Inoltre, non risponderebbe al vero che il controllo esercitato sulle pratiche fosse di carattere esclusivamente formale, anche perché in questo caso, a differenza della fattispecie oggetto della sentenza di appello citata dalla difesa (Sez. App. Sicilia, sent. n. 39/A/2025), i titoli di conduzione sarebbero apparsi macroscopicamente falsi. Peraltro, proprio il Natoli avrebbe omesso i controlli non colposamente ma dolosamente, come accertato anche grazie alle intercettazioni telefoniche (v. *supra*).

Del danno, benché assolto in sede penale per non aver commesso il fatto, sull'assunto che le sue credenziali sarebbero state usate dal Natoli, sarebbe responsabile anche il Costantini, a titolo di colpa grave,

in quanto egli avrebbe ammesso di non essersi mai occupato delle pratiche AGEA, in palese violazione dei doveri d'ufficio, consentendo che altri (nel caso in esame, il Natoli) procedessero ad istruirle servendosi delle sue credenziali informatiche per l'accesso al SIAN.

L'utilizzo promiscuo delle proprie credenziali sarebbe stato ammesso dallo stesso convenuto, nel corso dell'interrogatorio di garanzia (doc. 5, all. 6).

Peraltro, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, egli, in quanto direttore amministrativo della Società Agricola Servizi Messina s.r.l., che svolgeva per espressa delega le stesse funzioni attribuite ai CAA dal D. Lgs. n. 165/1999, sarebbe pienamente responsabile del danno accertato, anche indipendentemente dalla possibilità di qualificarlo come responsabile del CAA (come comunque accertato con la sentenza di questa Sezione n. 92/2025). Inoltre, come si desume dai documenti versati in atti, la qualifica di responsabile del CAA Confagricoltura Messina 001 sarebbe stata rivestita per esplicita investitura formale sia dal Natoli (dal 31.12.2007 al 4.11.2013 e dal 24.3.2014 al 9.4.2017), che dallo stesso Costantini (dal 10.4.2017 al 26.7.2017, v. doc. 14 cart. all. 2).

Il convenuto aveva piena contezza dell'utilizzo promiscuo delle sue credenziali, sicché o lo aveva consentito per agevolare la commissione degli illeciti erariali, o se ne era disinteressato sistematicamente, ponendo così in essere una condotta gravemente colposa, atteso che le credenziali di accesso costituiscono l'identificazione di un soggetto nel mondo informatico (DPCM 24.10.2014, art. 1, lett. o) e devono essere

custodite con diligenza per impedirne l'utilizzo abusivo (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 189/2023).

Peraltro, il Costantini sarebbe stato perfettamente in grado di accorgersi delle diffuse anomalie nella gestione dei fascicoli aziendali, ma non si sarebbe mai attivato per denunciarle all'Autorità Giudiziaria; infatti, egli stesso avrebbe ammesso che in più occasioni vi erano stati accessi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Salerno e della Guardia di Finanza e che addirittura, in un caso, era stato abusivamente indicato come preso in affitto addirittura un terreno di sua proprietà.

Se si fosse tempestivamente attivato per impedire l'utilizzo delle proprie credenziali, il convenuto avrebbe impedito la perpetrazione dell'illecito del 2017, sicché sussisterebbe anche il nesso causale tra la condotta e il danno.

Ne conseguirebbe che egli dovrebbe rispondere a titolo di colpa grave della quota di danno causalmente riconducibile alla sua condotta, pari al 20% del totale contestato, mentre in via principale dovrebbe risponderne il Natoli a titolo di dolo, per essersi scientemente appropriato delle credenziali del Costantini al fine di agevolare il percettore Craxì Sebastiano.

Pertanto, la Procura regionale ha concluso per la condanna dei convenuti Craxì Sebastiano e Strangio Antonia al risarcimento del danno in favore dell'AGEA per le campagne agricole 2010 e 2011, nella misura di euro 27.157,89, oltre accessori e spese di giudizio, a titolo di dolo e in solido tra loro. Ha chiesto, altresì, per il danno relativo alla

campagna 2017, pari ad euro 18.145,59 oltre accessori, la condanna di Craxì Sebastiano e Natoli Giuseppe a titolo di dolo e in solido tra loro, oltre che di Costantini Massimo, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, limitatamente alla somma di euro 3.629,11, pari al 20% del danno. In estremo subordine, ha concluso per la condanna dei convenuti Strangio e Natoli a titolo di colpa grave, secondo le quote loro rispettivamente ascrivibili.

Craxì Sebastiano e Strangio Antonia, benché ritualmente citati a mani proprie (v. rispettivamente relate del 10.12.2025 e del 13.1.2026, in atti), non si sono costituiti in giudizio.

Natoli Giuseppe, costituendosi, ha evidenziato di essere del tutto estraneo alla domanda unica di pagamento inoltrata dal Craxì per il 2017, inserita al SIAN con le credenziali del Costantini, che venivano utilizzate da tutti gli operatori per far fronte alla notevole mole di lavoro ed ai tempi ristretti per la definizione delle pratiche.

In quest'ottica, a parere dei difensori, non vi sarebbe alcuna prova che, in questo specifico caso, le credenziali siano state usate proprio dal Natoli invece che da altri; non sarebbe nemmeno possibile trarre elementi di prova dagli atti del procedimento penale, giacché le ipotesi criminose poste a base dell'ipotesi di danno erariale (reati di cui ai capi 414, 415 e 416) non sarebbero nemmeno ascritte al comparente, ma solo ad altri correi.

Nel merito, il convenuto ha dedotto che i C.A.A. non avrebbero la funzione di accertare la veridicità dei titoli consegnati dal produttore agricolo per la formazione del fascicolo aziendale, né sarebbero tenuti

ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali per l'accesso al contributo.

Di contro, ai sensi della normativa istitutiva (art. 3 *bis* del D. Lgs. n. 165/1999, come riformato e sostituito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 74/2018), i centri autorizzati di assistenza agricola sarebbero tenuti a garantire unicamente l'identificazione del produttore, l'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda e la corretta immissione dei dati, *id est* sarebbero gravati della mera verifica della corrispondenza dei dati immessi nel sistema con la documentazione fornita dagli utenti, nonché del controllo della conformità *formale* delle loro dichiarazioni e della pertinente documentazione alla normativa comunitaria e nazionale applicabile.

Non sarebbe previsto, invece, alcun obbligo in ordine all'accertamento della veridicità della documentazione prodotta in allegato alla domanda unica di pagamento, sicché incomberebbe esclusivamente sull'imprenditore agricolo, mediante la sottoscrizione della scheda di validazione, la garanzia della veridicità, della completezza e della rispondenza alla realtà delle dichiarazioni rese e del contenuto dei documenti depositati. L'operatore del C.A.A, in altri termini, avrebbe un mero onere di controllo formale delle richieste, finalizzato ad evitare la presentazione di DUP che risultino manifestamente e platealmente prive dei requisiti necessari ad ottenere i contributi pubblici; invece, il controllo sostanziale delle domande competerebbe all'Ente erogatore (circolare AGEA n. CIU.205.427 del 29.9.2015).

Non a caso, la sentenza di questa Sezione n. 225/2024, citata dalla

Procura erariale, che aveva condannato il Natoli per una fattispecie del tutto analoga, sarebbe stata riformata in appello con la sentenza n. 39/A/2025, proprio a causa del minore ruolo istituzionale da riconoscere ai CAA.

Nel caso in esame, inoltre, secondo l'impostazione difensiva, né dalla citazione né dalla comunicazione di notizia di reato e dalla *notitia damni* sarebbe possibile evincere la mancata attuazione di questa tipologia di controlli da parte del Natoli.

La responsabilità graverebbe invece esclusivamente sull'impresa richiedente, che con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà avrebbe garantito la veridicità dei dati contenuti nelle domande uniche di pagamento e dei documenti inseriti nel fascicolo aziendale.

In subordine, alla luce della normativa sopravvenuta di cui alla legge n. 1/2026, i difensori hanno eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, che oramai decorrerebbe dalla verifica del fatto dannoso e indipendentemente dal momento della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell'Amministrazione, non essendo stato realizzato nel caso in esame alcun occultamento doloso con una condotta attiva. Infatti, il Natoli non avrebbe mai impedito i controlli amministrativi e quelli *in loco*, eseguiti periodicamente dall'AGEA con esito positivo, a mezzo della delegata Agecontrol s.p.a.; al contrario, pur non essendovi tenuto, egli avrebbe disposto, quando era responsabile dell'Ufficio, di inserire anche al SIAN tutti i contratti di affitto di fondi rustici prodotti nei diversi fascicoli cartacei, onde

evitarne lo smarrimento.

Ne conseguirebbe che il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dalle date di versamento dei contributi, che per la domanda relativa al 2017 sarebbero avvenuti nel periodo compreso tra il 9 febbraio ed il 12 ottobre 2018; poiché l'invito a dedurre sarebbe stato notificato solo in data 11.9.2025, il danno sarebbe caduto in prescrizione.

Pertanto, il convenuto ha concluso per la reiezione della domanda attorea e, in via subordinata, per la declaratoria di prescrizione dell'azione risarcitoria; con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Anche Costantini Massimo, costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, deducendo che, per la domanda relativa alla campagna per il 2017, il pagamento sarebbe stato eseguito il 9 febbraio 2018, sicché il termine sarebbe decorso il 9 febbraio 2023, mentre l'invito a dedurre sarebbe stato tardivamente notificato solo in data 15 settembre 2023.

A parere della difesa, la prescrizione, ai sensi della normativa sopravvenuta di cui alla legge n. 1/2026, decorrerebbe dalla verifica del fatto dannoso e indipendentemente dal momento della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell'Amministrazione, non essendo stato realizzato nel caso in esame alcun occultamento doloso con una condotta attiva. Infatti, il convenuto si sarebbe limitato a tollerare passivamente la prassi dell'uso delle proprie credenziali da parte degli altri operatori, ma non avrebbe posto in essere alcun artificio per nascondere il danno; di contro, come accertato in sede

penale, sarebbe stato egli stesso vittima di un abuso di fiducia.

Peraltro, l'occultamento doloso del danno sarebbe ontologicamente incompatibile con l'imputazione a titolo di colpa grave, l'unica contestata in questa sede al Costantini.

Nel merito, la difesa ha censurato la configurabilità dell'elemento soggettivo della colpa grave, deducendo che il comparente non si sarebbe mai occupato materialmente dell'istruttoria delle pratiche AGEA e che, per prassi consolidata, avrebbe consentito agli operatori di utilizzare le sue credenziali per inserire le domande al SIAN.

La prassi sarebbe stata frutto non di negligenza, ma dell'esigenza di far fronte alla notevole mole di lavoro ed ai tempi ristrettissimi per l'inserimento delle domande (circa diecimila all'anno, da trattare da marzo al 15 maggio). Per questa ragione, egli si sarebbe incolpevolmente affidato agli operatori ed allo stesso Natoli, del quale non avrebbe mai avuto ragione di dubitare quanto a lealtà e professionalità.

Per queste ragioni, il comparente sarebbe stato assolto in sede penale sia per il capo d'imputazione posto a base dell'odierna azione di responsabilità amministrativo - contabile, che per tutti gli altri reati ascrittigli, con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*" e, dunque, per difetto di dolo.

La configurabilità della colpa grave sarebbe ancor più ardua alla luce dei controlli effettivamente demandati ai CAA, che non avrebbero mai avuto la funzione di accertare la veridicità dei titoli consegnati dal produttore agricolo per la formazione del fascicolo aziendale, né

sarebbero stati tenuti ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti sostanziali per l'accesso al contributo. Di contro, i centri sarebbero tenuti a controllare unicamente la regolarità formale della domanda, ovvero sia l'astratta idoneità del documento a supportare la richiesta di contributo, come statuito anche dalla Sezione di Appello per la Regione siciliana della Corte dei conti (sent. n. 39/A/2025).

Inoltre, con la recente legge n. 1/2026, i criteri interpretativi per la colpa grave sarebbero mutati radicalmente, sicché *a fortiori* dovrebbe essere esclusa nel contesto in cui lavorava il Costantini, basato su rapporti fiduciari consolidati e su prassi operative interne costanti, in mancanza di elementi concreti per poter sospettare dell'attività fraudolenta del Natoli. Diversamente argomentando, si reintrodurrebbe una forma di responsabilità oggettiva di posizione, legata al mero ruolo ricoperto, da tempo bandita dal nostro ordinamento giuridico.

In via subordinata, occorrerebbe applicare il potere riduttivo dell'addebito, tenendo conto della buona fede del convenuto, del contesto organizzativo e dell'affidamento incolpevole riposto sugli operatori.

Per queste ragioni, la difesa ha concluso auspicando la declaratoria di prescrizione dell'azione risarcitoria, o la reiezione della domanda per difetto dell'elemento soggettivo; in subordine, ha insistito per l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito, nella massima estensione; col favore delle spese di lite.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha chiesto, in via

pregiudiziale, di dichiarare la contumacia dei convenuti Craxì

Sebastiano e Strangio Antonia.

Nel merito, ha dedotto che l'elemento soggettivo gravemente colposo, contestato al Costantini in via principale e solo in via subordinata alla Strangio e al Natoli, sarebbe pienamente configurabile anche alla luce delle sopravvenute previsioni di cui alla legge n. 1/2026; in particolare, sarebbero palesi la violazione manifesta di regole di condotta e la trascuratezza dei doveri funzionali, da un lato per l'omessa notifica dei presupposti della domanda e per il carattere macroscopico delle falsità dei contratti di concessione in affitto prodotti a sostegno delle domande, dall'altro, per il Costantini, per l'omessa vigilanza sull'utilizzo delle sue credenziali, soprattutto se a fronte di indici di allarme che ne avrebbero dovuto sollecitare l'attenzione.

In ordine all'eccezione di prescrizione, ha ribadito che, trattandosi di un'ipotesi di occultamento doloso del danno, il *dies a quo* dovrebbe essere differito al momento della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale.

Con specifico riguardo alla domanda di condanna per colpa grave, ha richiamato i recenti arresti giurisprudenziali (Sez. II Centr., ord. n. 9/2026), che dopo aver accertato la colpevolezza dei convenuti hanno sospeso il giudizio unicamente per la determinazione del *quantum*, previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità concernenti il potere obbligatorio riduttivo in caso di colpa grave, introdotto dalla legge n. 1/2026.

Per il resto, si è riportato alle argomentazioni già enunciate in citazione,

auspicando la condanna dei convenuti secondo le ripartizioni ivi compiutamente specificate.

La difesa del convenuto Costantini Massimo si è riportato alla memoria di costituzione, insistendo per la reiezione della domanda.

Il difensore del convenuto Natoli Giuseppe ha ribadito che le credenziali del Costantini, in questo specifico caso, non sarebbero mai state utilizzate dal comparente. Non a caso, per i fatti contestati in questa sede, questi non sarebbe mai stato nemmeno indagato e, *a fortiori*, nemmeno rinviato a giudizio, come si evincerebbe dalla mera lettura dei capi d'imputazione.

Pertanto, poiché le credenziali del Costantini erano in uso a tutti gli operatori del Centro, in difetto di elementi desumibili dal giudizio penale, non vi sarebbe la prova che sia stato proprio il Natoli a validare la domanda per il 2017.

In diritto, il difensore ha sottolineato come la tesi attorea si basi su due elementi smentiti *ex actis*, ovverosia il *dictum* del giudice penale ed il presunto obbligo per i C.A.A. di controllare la veridicità dei documenti prodotti dai beneficiari dei contributi.

Per altro verso, il ruolo dei C.A.A non consisterebbe nel controllo sostanziale della documentazione prodotta dai beneficiari dei contributi, ma in un mero controllo formale di corrispondenza tra i documenti dichiarati e quelli concretamente allegati. La soluzione si imporrebbe non solo alla luce del tenore testuale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/99, ma anche, sotto il profilo sostanziale, per l'oggettiva impossibilità di controllare la veridicità dei documenti *de quibus*, non

avendo i C.A.A. poteri assimilabili a quelli della P.G., come l'accesso alle banche dati o la facoltà di sentire a sommarie informazioni i concedenti dei terreni agricoli.

Diversamente argomentando, si creerebbe una situazione paradossale, giacché i C.A.A., essendo associazioni di produttori agricoli, si troverebbero a controllare la veridicità dei documenti prodotti dai loro stessi associati.

Di contro, il compito dei C.A.A. sarebbe limitato ad un primo controllo di carattere formale, per far fronte all'esigenza di consentire ai produttori agricoli di caricare correttamente i dati al sistema, mentre la veridicità verrebbe dapprima attestata *expressis verbis* dagli stessi beneficiari dei contributi e poi verificata dagli organismi pagatori, come ribadito anche dall'AGEA con una circolare di recente approvazione.

In tal senso, si sarebbero pronunciati sia il Consiglio di Stato (sent. n. 1036/2013), che la Sezione di Appello per la Regione siciliana della Corte dei conti (sent. n. 39/A/2015).

Ne conseguirebbe, già sotto un profilo di carattere generale, la reiezione della domanda.

In subordine, la difesa ha insistito nell'eccezione di prescrizione, ribadendo che i pagamenti sarebbero stati effettuati nel 2018 e che il primo atto interruttivo sarebbe costituito dall'invito a dedurre, notificato in data 11.9.2025, dopo il decorso del termine quinquennale.

Peraltro, non sarebbe configurabile alcun occultamento doloso del danno, essendo stato proprio il Natoli a consegnare alla Guardia di Finanza la documentazione necessaria alle indagini. In ogni caso, la

prescrizione sussisterebbe comunque, in quanto i fatti sarebbero stati scoperti ben prima del 25 giugno 2018.

Pertanto, il difensore ha concluso auspicando la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

Nessuno è comparso per i convenuti Craxì Sebastiano e Strangio Antonia.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Craxì Sebastiano, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, Strangio Antonia, in proprio e perché già responsabile del CAA UNSIC - Messina 001, Natoli Giuseppe, in proprio e perché già responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 001, e Costantini Massimo, in proprio e perché già responsabile del C.A.A. Confagricoltura Messina 001, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, nella misura complessiva di euro 44.190,75 e secondo le ripartizioni specificate in narrativa, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

Nello specifico, per i convenuti Craxì Sebastiano e Strangio Antonia, è stata richiesta la condanna al risarcimento del danno in favore dell'AGEA per le campagne agricole 2010 e 2011, nella misura di euro

27.157,89, oltre accessori e spese di giudizio, a titolo di dolo e in solido tra loro. Per il danno relativo alla campagna 2017, pari ad euro 18.145,59, oltre accessori, è stata richiesta la condanna di Craxì Sebastiano e Natoli Giuseppe, a titolo di dolo e in solido tra loro, oltre che di Costantini Massimo, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, limitatamente alla somma di euro 3.629,11, pari al 20% del danno. In estremo subordine, la domanda di condanna è stata formulata nei confronti dei convenuti Strangio e Natoli a titolo di colpa grave, secondo le quote loro rispettivamente ascrivibili.

2. In via pregiudiziale, dev'essere dichiarata la contumacia dei convenuti Craxì Sebastiano e Strangio Antonia, che non si sono costituiti in giudizio benché ritualmente citati a mani proprie (v. rispettivamente relate del 10.12.2025 e del 13.1.2026, in atti).

La notifica nei confronti del Craxì è stata eseguita sia in proprio, che nella qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa individuale.

Peraltro, non appare ultroneo precisare che *“la domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare, sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale”* (Sez Giur. Toscana, sent. n. 85/2022; nella giurisprudenza civile, v. *ex multis* Cass. Lav., sent. n. 3052/2006, nonché Cass. III n. 9260/2010 e Cass. V n. 288888/2008), sicché *“la citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare”*, ha

comunque *“come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso”*

(Cass., ord. n. 7041/2020; Sez Giur. Toscana, sent. n. 85/2022).

3. Prima di affrontare le questioni di merito, anche di carattere preliminare, occorre porre in evidenza che, mentre secondo la prospettazione attorea i reati corrispondenti agli illeciti erariali sarebbero quelli di cui ai capi numeri 414, 415, 416 e 417, in realtà, ad una lettura più approfondita, gli unici delitti contestati dalla Procura della Repubblica in sede penale con riferimento alle domande inoltrate dalla ditta individuale del Craxì per le campagne agricole 2010, 2011 e 2017, oggetto del presente giudizio, sono quelli di cui ai capi 414 e 415. I successivi capi 416 e 417, infatti, riguardano altre annualità, estranee alle domande di pagamento in esame.

Nello specifico, il reato di cui al capo n. 417, l'unico ascritto anche al Natoli, ha ad oggetto le campagne agricole 2015 e 2016, mentre il capo n. 416 riguarda le campagne 2013 e 2015.

I capi 414 e 415, gli unici rilevanti in questa sede, sono ascritti, prendendo in considerazione solo gli odierni convenuti, al Craxì, alla Strangio ed al Costantini (capo 414), al Craxì ed al Costantini (capo 415).

Pertanto, come correttamente argomentato dalla difesa, il Natoli, per i fatti illeciti oggetto dell'odierno giudizio di responsabilità amministrativo - contabile, non è mai stato nemmeno imputato (anche se nella sentenza di appello si dà atto, in maniera del tutto generica, che, per molti fatti, il PM avrebbe dovuto contestare i reati al Natoli invece che al Costantini).

Per i convenuti Strangio e Costantini, non c'è stata nessuna condanna per questi reati.

Infatti, in primo grado, il Costantini è stato condannato per i reati di cui ai capi 414 e 415, il Craxì per tutti e quattro i delitti, il Natoli per il capo 417 (relativo ad altre campagne agricole). Per la Strangio, è stata dichiarata la prescrizione per il reato sub 414, l'unico ascrittale tra tutti quelli indicati in citazione.

In appello, però, il Costantini è stato assolto da tutti i reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto (e non con la formula "perché il fatto non costituisce reato", come dedotto dalla difesa); il Craxì è stato condannato per tutti i reati in esame (con prescrizione per i fatti antecedenti al 28.11.2014); per la Strangio non c'è stato appello da parte del PM sul capo 414, dichiarato prescritto in primo grado. In ordine alla posizione del Natoli, la Corte d'Appello non si è occupata dei fatti di cui al capo n. 417, perché la pronuncia di prime cure, sul punto, non risulta appellata.

In conclusione, nell'ambito del giudizio penale, per i fatti - reato corrispondenti agli illeciti erariali contestati in questa sede (capi 414 e 415), il Natoli non è mai stato nemmeno imputato, mentre il Craxì è stato condannato per tutti i fatti successivi al 28 novembre 2014, essendo quelli antecedenti caduti in prescrizione nelle more del giudizio d'impugnazione; per la Strangio, è stata dichiarata già in primo grado la prescrizione per il reato di cui al capo n. 414, l'unico ascrittale tra tutti quelli indicati in citazione; in appello, il Costantini è stato assolto da entrambi i capi sub 414 e sub 415, per non aver

commesso il fatto.

4. In via preliminare di merito, il convenuto Costantini Massimo ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, sull'assunto che, per la domanda relativa alla campagna per il 2017, il pagamento sarebbe stato eseguito il 9 febbraio 2018, sicché il termine sarebbe decorso il 9 febbraio 2023, mentre l'invito a dedurre sarebbe stato tardivamente notificato solo in data 15 settembre 2023.

A parere della difesa, la prescrizione, ai sensi della normativa sopravvenuta di cui alla legge n. 1/2026, decorrerebbe dalla verifica del fatto dannoso e indipendentemente dal momento della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell'Amministrazione, non essendo stato realizzato nel caso in esame alcun occultamento doloso con una condotta attiva. Infatti, il convenuto si sarebbe limitato a tollerare passivamente la prassi dell'uso delle proprie credenziali da parte degli altri operatori, ma non avrebbe posto in essere alcun artificio per nascondere il danno; di contro, come accertato in sede penale, sarebbe stato egli stesso vittima di un abuso di fiducia.

Peraltro, l'occultamento doloso del danno sarebbe ontologicamente incompatibile con l'imputazione a titolo di colpa grave, l'unica contestata in questa sede al Costantini.

L'eccezione è infondata.

Come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza contabile, infatti, *“il dies a quo della prescrizione non può che decorrere dalla scoperta del doloso occultamento, che (...) va inteso in senso oggettivo, vale a dire come disvelamento degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa,*

idoneo a consentire l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale" (Sez.

App. Sicilia, sent. n. 26/2024; in senso analogo, ex multis, Sez. App.

Sicilia, sentt. n.1/2020 e n. 6/2023).

"Considerate le modalità fraudolente dell'intera

operazione, l'occultamento doloso del danno deve dunque considerarsi insito

nelle stesse condotte illecite", atteso che "le dichiarazioni mendaci (...) circa

la titolata disponibilità dei terreni agricoli, finalizzate all'erogazione di

provvidenze pubbliche, costituiscono condotta volontaria e fraudolenta idonea

ad impedire il disvelamento del danno da parte dell'AGEA, la quale è stata

così tratta in inganno sull'effettiva sussistenza dei requisiti di legge per

l'ottenimento dei contributi" (ibidem, Sez. App. Sicilia, sent. n. 26/2024).

Anche se il Costantini è stato citato a giudizio in questa sede per colpa

grave, la conclusione non può essere di diverso tenore, giacché *"viene*

in rilievo il principio espresso dalle Sezioni riunite di questa Corte, con la

sentenza n. 4/QM/1999, e, più recentemente, l'orientamento della

giurisprudenza contabile secondo il quale, in ipotesi di illecito in cui sulla

condotta dell'autore principale, a titolo di dolo, si innestano le posizioni dei

soggetti tenuti a compiti di vigilanza e controllo, il decorso della prescrizione,

ai sensi dell'art. 2935 cc., opera nei confronti di tutti i responsabili, pur se

chiamati a titolo di colpa grave o non partecipi di una specifica attività

di occultamento" (Sez. App. Sicilia, sent. n. 27/2024; in termini analoghi,

Sez. II Centr., sentt. n. 722/2018, n. 523/2018, 404/2018, n. 302/2012 e

n. 641/2013).

"Si rileva infatti che l'occultamento doloso è attività che, da chiunque

commessa, va apprezzata nel suo significato oggettivo in ordine alla

decorrenza della prescrizione per tutti i soggetti partecipi del danno erariale, seppure in termini di colpa grave. La qualcosa in quanto quella attività si pone come impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto. L'articolo 1, comma 2, della legge 20/1994, infatti, non fa alcun riferimento ad una attività di occultamento effettuata dal debitore, diversamente da quanto indicato dall'art. 2941, n. 8, c.c., a mente del quale " La prescrizione rimane sospesa... tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia scoperto", per cui il sintagma "doloso occultamento" è fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice posta in essere dal debitore), quanto obiettivamente in relazione alla impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, dunque, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 cc. In buona sostanza, nel caso di occultamento doloso, il termine di decorrenza della prescrizione non può che agganciarsi alla scoperta del fatto come sopra considerato e il decorso opera quindi nei confronti di tutti i responsabili anche se chiamati a titolo di colpa grave o non partecipi di una specifica attività di occultamento. L'attività posta in essere, si ribadisce, in ordine alla decorrenza della prescrizione, va apprezzata nel suo significato oggettivo a prescindere da chi materialmente metta in atto tale condotta e se il responsabile sia partecipe del danno, o chiamato a risponderne, anche in via solidale con il danneggiante ed anche se il soggetto evocato in giudizio abbia agito con colpa grave, piuttosto che con dolo" (ibidem, Sez. App. Sicilia, sent. n. 27/2024).

La conclusione non muta per effetto della sopravvenuta legge n. 1/2026, in quanto, come osservato dalla più recente giurisprudenza contabile, la modifica legislativa non incide sul principio secondo cui,

“nelle ipotesi in cui la condotta a rilievo erariale costituisca anche reato ... il doloso occultamento possa ritenersi in re ipsa, integrato dalla condotta penalmente rilevante” (Sez. Giur. Campania, sent. n. 73/2026; Sez. I Centr., sent. n. 68/2026 cit.; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 39/2026; sez. II Centr., sent. n. 52/2026).

“Di norma, dunque, “in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti”, a meno che, ovviamente, “l’Amministrazione o la Procura regionale non abbiano avuto una puntuale e concreta conoscenza dei fatti illeciti anteriormente a tali eventi processuali penali, nel qual caso la decorrenza della prescrizione andrà correlata a tale momento” (Sez. I Centr. sent. n. 64/2024).

Nel caso di specie, sono ravvisabili delle evidenti condotte attive da parte degli altri convenuti (in particolare, del Craxì), consistenti nella falsificazione dei titoli di possesso dei terreni, sicché sussistono *“i presupposti di fatto per l’affermazione dell’occultamento doloso anche nella novellata formulazione dell’art. 1, c. 2, della l.n. 20 del 1994 e s.m.i”* (Sez. App. Sicilia, sent. n. 8/A/2026). Infatti, *“la spendita di dichiarazioni di responsabilità mendaci o renitenti, agli effetti della posticcia rappresentazione all’amministrazione del possesso di requisiti generali” per l’ottenimento di un beneficio, integra “la “condotta attiva” richiesta dall’art. 1 co. 2 della L. 20/1994 onde possa dirsi materializzato il doloso occultamento ivi riguardato. L’omessa comunicazione delle informazioni in possesso dell’interessato,*

compulsate in quest'ultimo dalla clausola di lex specialis che richiede al dichiarante di compilare la modulistica apprestata dall'amministrazione procedente, costituirebbe comunque, e simmetricamente, l'omesso adempimento di specifici obblighi informativi elevati, ad opera del novello art. 1 comma 2 L. 20/1994, a presupposto per la configurazione del doloso occultamento del danno. Quest'ultima previsione normativa, nella prospettiva ermeneutica appena esposta, condivide in senso lato la ratio di un intero sottosistema normativo che, valorizzando il principio di auto-responsabilità dell'interessato in funzione della speditezza dell'azione amministrativa che incida o riguardi il privato, esclude il consolidamento di posizioni soggettive in costanza dell'utilizzo di dichiarazioni infedeli (es. art. 75 DPR 445/2000; art. 21 nonies, co. 2, della L. 241/90)" (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 102/2026; in termini analoghi, Sez. II Centr., sent. n. 52/2026, nonché Sez. Giur. Calabria, sent. n. 87/2026).

In conclusione, nel caso in esame, trattandosi di un'ipotesi di occultamento doloso del danno, il *dies a quo* dev'essere differito al momento del rinvio a giudizio in sede penale, avvenuto in data 18.12.2020, con la conseguenza che, anteriormente alla notifica dell'invito a dedurre (il 15.9.2025), il termine quinquennale non era certamente decorso.

Ne consegue la reiezione dell'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto Costantini Massimo.

Di contro, è fondata l'analogia eccezione proposta dalla difesa del Natoli, giacché, non essendo mai stato egli né imputato né indagato per i fatti – reato corrispondenti agli illeciti erariali contestati in questa

sede (capi 414 e 415), non sussistono i presupposti per differire il *dies a quo* al momento del rinvio a giudizio, al quale il convenuto è rimasto del tutto estraneo.

Ne consegue che, come correttamente argomentato dalla difesa, il termine di prescrizione decorre dalle date di versamento dei contributi, che per la domanda relativa al 2017 sono avvenuti nel periodo compreso tra il 9 febbraio ed il 12 ottobre 2018; poiché l'invito a dedurre è stato notificato solo in data 11.9.2025, il danno è indubbiamente caduto in prescrizione.

5. Nel merito, la domanda è fondata, giacché non vi è dubbio che l'imprenditore individuale abbia presentato documentazione falsa e artefatta, al fine di ottenere i contributi comunitari.

Le irregolarità, a cui fanno seguito sia la revoca (in sede restitutoria) che la responsabilità a titolo risarcitorio (in questa sede amministrativo - contabile), sono incentrate dunque sulla fase genetica nella percezione dei contributi pubblici.

Com'è noto, "il collegamento funzionale tra l'operatore economico percettore e la P.A. erogatrice può essere scomposto in due distinti moduli procedurali:

- il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici nel rispetto delle regole specifiche previste per il loro conseguimento e, quindi, è finalizzato all'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti che permettono all'operatore economico privato di ottenere le risorse finanziarie pubbliche, diventando centro di spesa (c.d. fase genetica);

- il secondo, invece, riguarda l'impiego delle risorse pubbliche da parte

dell'operatore economico per realizzare il programma deciso dalla P.A.

erogatrice (c.d. fase funzionale)" (ex multis, nello stesso senso, Sez. Giur.

Sicilia, sent. n. 417/2024).

Infatti, "entrambe le due suddette fasi sono strumentali a permettere

all'Amministrazione concedente il contributo di raggiungere gli obiettivi

economici perseguiti ragione per cui la Corte Suprema ha riconosciuto la

sussistenza del rapporto di servizio e, quindi, la giurisdizione di questa Corte

con riferimento ad entrambi i due moduli procedurali sopra illustrati"

(Sez. II Centr., sent. n. 151/2021).

Nel caso di specie, vi è, indubbiamente, la prova documentale

dell'esistenza delle cc.dd. irregolarità genetiche, le uniche oggetto di

contestazione.

Come desumibile dalla notitia damni, dagli atti allegati al fascicolo,

dalla sentenza di condanna di primo grado del Tribunale di Patti n.

1007/2022 del 31.10.2022 e dalla sentenza della Corte di Appello di

Messina n. 1045/2024, tutti atti utilizzabili come argomenti di prova a

conferma delle acquisizioni documentali riversate nel fascicolo (ex

plurimis, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 169/2025), è stato accertato che gran

parte dei contratti di affitto prodotti dal Craxì erano falsi, che in alcuni

casi anche i timbri di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate erano

artefatti e che le firme dei funzionari erano falsificate, che altri contratti

non erano stati nemmeno registrati, che alcuni terreni si trovavano a

grandi distanze.

Nello specifico, per la campagna 2010, era stato dichiarato il possesso

di una superficie totale di 48,80 ettari; la domanda, abbinata ad una

scheda di validazione che compendia la conduzione in affitto di n. 168 particelle di terreno ubicate nel territorio del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), veniva compilata ed inserita al SIAN dall'operatore responsabile Strangio Antonia, che firmava e rilasciava anche la scheda di validazione (doc. 1, cartella 51). A sostegno della domanda, venivano indicati due contratti di affitto di fondi rustici.

Nel corso dell'accesso presso gli uffici effettuato in data 14.9.2017, i militari della Guardia di Finanza rivenivano nel fascicolo aziendale solo uno dei contratti indicati nella domanda, quello relativo al periodo 2.2.2010 - 30.11.2010. Il timbro di registrazione presso l'Ufficio Territoriale di Sant'Agata di Militello (n. 452 - serie 3 del 23.4.2010) si rivelava falso, come confermato dallo stesso Ufficio, tanto da non risultare sul portale Serpico - Anagrafe Tributaria. Il numero della registrazione si riferiva, invece, a ben altro negozio giuridico, stipulato fra soggetti terzi (doc. 1, cartella 51), al quale il Craxì risultava estraneo.

Inoltre, la firma apposta sull'atto non era veritiera, perché il capo area dott. Salvatore Crisafulli, che ne risultava autore, alla data della presunta registrazione non era più in servizio presso l'Ufficio. Infine, il timbro stampigliato sul contratto non corrispondeva al "*sigillo di Stato a calendario*" in uso presso quella sede.

A riscontro dell'attività investigativa, gli inquirenti eseguivano dei controlli a campione, accertando che diversi proprietari delle particelle cedute erano deceduti in data di gran lunga anteriore a quella della sottoscrizione dei contratti.

Da ultimo, n. 9 particelle dichiarate come prese in affitto non

risultavano oggetto di alcun contratto.

Pertanto, i terreni dichiarati per il 2010 non erano mai stati realmente presi in affitto dal Craxì.

Analogamente, per la campagna 2011, era stato dichiarato il possesso di una superficie totale di 44,83 ettari; la domanda, abbinata ad una scheda di validazione che compendia la conduzione in affitto di n. 160 particelle di terreno ubicate nel territorio del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), veniva compilata ed inserita al SIAN dall'operatore responsabile Strangio Antonia, che firmava e rilasciava anche la scheda di validazione. (doc. 1, cartella 51). A sostegno della domanda, venivano indicati i due contratti di affitto di fondi rustici già inseriti per il 2010 ed un terzo contratto, stipulato in data successiva.

Nel corso dell'accesso presso gli uffici effettuato in data 14.9.2017, i militari della Guardia di Finanza rinvenivano nel fascicolo aziendale solo uno dei contratti già indicati nella domanda per il 2010, relativo al periodo 2.2.2010 - 30.11.2010, del quale si è detto.

Quanto al terzo contratto, avente durata dal 3.1.2011 al 31.1.2013, non se ne rinveniva copia in occasione dell'accesso. Inoltre, questo contratto non risultava registrato presso il portale Serpico - Anagrafe tributaria.

Pertanto, anche i terreni dichiarati per il 2011 non erano mai stati realmente presi in affitto dal Craxì.

Infine, per la campagna 2017, era stato dichiarato il possesso di una superficie totale di 162,95 ettari; la domanda, abbinata ad una scheda di validazione che compendia la conduzione in affitto di n. 58

particelle di terreno ubicate nel territorio dei Comuni di Caltanissetta, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Ragusa, Riesi, Serradifalco, Siracusa e Sommatino, veniva compilata ed inserita al SIAN con le credenziali dell'operatore responsabile Costantini Massimo, che rilasciava anche la scheda di validazione (doc. 1, cartella 51). A sostegno della domanda, venivano indicati due contratti di affitto di fondi rustici, diversi da quelli esaminati in precedenza.

Nel corso dell'accesso presso gli uffici effettuato in data 14.9.2017, i militari della Guardia di Finanza non rivenivano nel fascicolo aziendale nessuno dei due contratti indicati nella domanda. Trovavano, invece, altri due atti con protocolli diversi, che però riportavano quasi tutti le stesse particelle di terreno ed avevano i medesimi termini di efficacia. Dall'esame dei timbri ivi apposti, i due atti risultavano registrati presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo di Gotto - Ufficio di Patti.

In realtà, come accertato presso lo stesso Ufficio, con i numeri indicati sui contratti risultavano registrati dei documenti del tutto diversi.

Pertanto, onde risultare in possesso dei terreni dichiarati per il 2017, il Craxì aveva utilizzato gli estremi di registrazione di contratti effettivamente registrati a suo nome, ma relativi a locazioni di terreni diversi. Ne conseguirebbe che i timbri apposti sui due documenti rinvenuti in occasione dell'accesso erano del tutto falsi.

Inoltre, anche per il 2017, i verbalizzanti avevano constatato le stesse ulteriori irregolarità riscontrate per il 2010 e il 2011 (proprietari cedenti deceduti in data anteriore alla stipulazione dei contratti, discordanza

nelle firme e nel numero dei contraenti, *et similia*).

Era stato così accertato che erano stati presentati titoli di conduzione del tutto falsi, al fine di rappresentare l'esistenza di una superficie aziendale di gran lunga superiore alla soglia di rilievo comunitario, fissata allo 0,5% (o all'ettaro) dall'art. 60 del Regolamento n. 112/2009/CE. Inoltre, il Craxì aveva utilizzato una partita IVA inattiva e, nel corso del giudizio penale, avrebbe confessato tutti i reati di truffa ascrittigli nella qualità di titolare delle ditte assegnatarie dei contributi, limitandosi a contestare i casi contestatigli come gestore di fatto (v. i verbali di interrogatorio del 17.1.2020 e del 28.4.2020, in atti, doc. 4).

A seguito delle tre domande, l'AGEA erogava la somma complessiva di euro 25.775,16, per gli anni 2010 e 2011, mentre per il successivo anno 2017 corrispondeva l'importo di euro 18.415,59, per un totale di euro 44.190,75. *Medio - tempore*, il Craxì presentava ulteriori richieste di contributo per le campagne agricole 2013, 2015 e 2016, ma le somme non venivano erogate.

Come indicato dalla Procura erariale, per queste condotte, in primo grado, il Craxì è stato condannato per i capi d'imputazione sub 414, 415, 416 e 417 (sent. del Tribunale di Patti n. 1007/2022); in appello, la decisione è stata riformata solo *quoad poenam*, a seguito della declaratoria di prescrizione dei fatti commessi in data anteriore al 28 novembre 2014 (sent. della Corte d'Appello di Messina n. 1045/2024).

Di contro, contrariamente a quanto asserito in citazione, il Natoli non è mai stato nemmeno imputato per questi specifici fatti - reato, mentre per la Strangio è stata dichiarata la prescrizione per il reato sub 414,

l'unico ascrittore tra tutti quelli indicati in citazione (ed il capo non è stato appellato dal PM).

Quanto al Costantini, in primo grado è stato condannato per i reati di cui ai capi 414 e 415, ma in appello è stato assolto da tutti i reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto (e non con la formula "*perché il fatto non costituisce reato*", come dedotto dalla difesa).

Orbene, in questa sede, quanto al Craxì, si ritiene che la tesi accusatoria trovi indubbiamente conferma nelle prove documentali (domande, schede e contratti prodotti) e nell'accertamento della falsità dei titoli di conduzione dei terreni.

Vi è la prova, pertanto, che il convenuto ha presentato titoli di conduzione del tutto falsi, al fine di rappresentare l'esistenza di una superficie aziendale di gran lunga superiore alla soglia di rilievo comunitario, fissata allo 0,5% (o all'ettaro) dall'art. 60 del Regolamento n. 112/2009/CE.

Trattandosi di irregolarità incentrate nella percezione dei contributi pubblici (fase genetica), ne consegue, in questa sede, la responsabilità a titolo risarcitorio, anche perché non vi sono dubbi in ordine alla qualificazione dolosa della condotta del convenuto, che ha scientemente prodotto titoli di conduzione del tutto falsi, onde ottenere la concessione dei contributi comunitari e con l'ulteriore intento di occultare il danno all'Amministrazione.

Il danno è pari all'intero ammontare dei contributi, giacché, se il Craxì non avesse prodotto gli atti falsi a sostegno delle due domande di pagamento, non avrebbe ottenuto l'importo complessivo erogato

dall'AGEA, pari ad euro 44.190,75.

Ne consegue che il convenuto deve essere condannato, a titolo di dolo, al pagamento in favore dell'AGEA della somma complessiva di euro 44.190,75, oltre accessori.

6.Quanto alla convenuta Strangio Antonia, è pacifico che la declaratoria di prescrizione intervenuta nel processo penale per il capo n. 414 non ha alcun effetto in questa sede, dove si deve procedere ad un autonomo accertamento della sua eventuale responsabilità erariale.

Pertanto, non appare ultroneo precisare che il capo n. 414 ha ad oggetto le domande presentate dal Craxì per il 2011 e per il 2017, la prima validata dalla stessa convenuta, la seconda inserita dagli operatori con le credenziali del Costantini. Diversamente da quanto evidenziato dalla Corte d'Appello di Messina (sent. n. 1045/2024, pag. 114), pertanto, il capo n. 414 non concerne unicamente le somme conseguite nel 2016, 2017 e 2018, su domanda presentata presso il CAA del Natoli, ma anche quelle relative alla DUP per il 2011, validata dalla Strangio.

In termini generali, la convenuta, in sede penale, è stata rinviata a giudizio (tra l'altro) per aver strumentalizzato la propria funzione, omettendo consapevolmente i controlli sull'esistenza, la completezza, la conformità e la corrispondenza alla normativa vigente della documentazione e dei requisiti sostanziali riguardanti il richiedente.

Inoltre, a parte la specifica fattispecie contestatale anche in questa sede, è stata coinvolta in parecchie altre ipotesi criminose e condannata sia in sede penale (sent. della Corte d'Appello di Messina n. 1045/2024, pagg. 3236 - 3237), che amministrativo - contabile (Sez. Giur. Sicilia,

sentt. nn. 538/2021, 541/2020, 147/2020, e così via).

Il Collegio ritiene che la convenuta debba essere dichiarata responsabile per il danno arrecato all'AGEA con le domande per le campagne 2010 e 2011, in solido con il Craxì.

Nello specifico, per la campagna 2010, era stato dichiarato il possesso di una superficie totale di 48,80 ettari; la domanda, abbinata ad una scheda di validazione che compendia la conduzione in affitto di n. 168 particelle di terreno ubicate nel territorio del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), veniva compilata ed inserita al SIAN dall'operatore responsabile Strangio Antonia, che firmava e rilasciava anche la scheda di validazione (doc. 1, cartella 51). A sostegno della domanda, venivano indicati due contratti di affitto di fondi rustici, poi rivelatisi palesemente falsi.

Analogamente, per la campagna 2011, era stato dichiarato il possesso di una superficie totale di 44,83 ettari; la domanda, abbinata ad una scheda di validazione che compendia la conduzione in affitto di n. 160 particelle di terreno ubicate nel territorio del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), veniva compilata ed inserita al SIAN dall'operatore responsabile Strangio Antonia, che firmava e rilasciava anche la scheda di validazione. (doc. 1, cartella 51). A sostegno della domanda, venivano indicati i due contratti di affitto di fondi rustici già inseriti per il 2010 ed un terzo contratto, stipulato in data successiva, rivelatosi anch'esso del tutto falso.

Orbene, la prova della colpevolezza della Strangio non risiede tanto nella macroscopica falsità degli atti validati, ritenuta di per sé di scarso

rilievo dalla Corte d'Appello con riferimento agli operatori dei C.A.A.,

quanto in una serie di elementi specifici, che ne denotano la dolosa

compartecipazione alla vicenda.

Occorre premettere che la fattispecie rientra indubbiamente nella

giurisdizione del giudice contabile, sia per la posizione del privato

percettore di finanziamenti pubblici, che per il personale del centro di

assistenza agricola.

Nel primo caso, si instaura un rapporto di servizio funzionale

direttamente tra il privato e la Pubblica Amministrazione che eroga i

fondi (Cass., SS. UU., ord. n. 473/2015), mentre nel secondo il rapporto

di servizio sussiste tra l'AGEA ed il C.A.A. (*ex multis*, Sez. giur. Sicilia,

sent. n. 538/2023), in virtù delle specifiche convenzioni sottoscritte ai

sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/1999 (successivamente, ex art. 6 del

D. Lgs. n. 74/2018), del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole

e Forestali del 27.3.2008 e delle norme adottate dall'AGEA, tra le quali

rientra il "*Manuale delle procedure e dei controlli*".

Infatti, il C.A.A., non appena ricevuto il mandato dall'imprenditore

agricolo interessato alla percezione dei contributi, svolge specifiche

attività per semplificare i diversi adempimenti amministrativi ed è

responsabile dell'identificazione del produttore, del controllo della

completezza e della regolarità della documentazione e della verifica

della corretta immissione dei dati nel Sistema Informativo Agricolo

Nazionale (SIAN).

Si crea, pertanto, un preciso collegamento funzionale tra la PA ed il

C.A.A e, per logica inferenziale, tra la PA e l'operatore dipendente del

Centro, per ciascuna delle pratiche di volta in volta da lui stesso trattate e definite.

La tesi è stata ripetutamente condivisa dalla Corte di cassazione, che ha statuito che il rapporto di servizio può indubbiamente riscontrarsi anche nei confronti degli enti che partecipano, in forza di legge o convenzione, all'attività amministrativa, come avviene nel presente giudizio per i Centri di assistenza agricola (Cass., SS.UU., n. 5019/2010 e Cass. Sez. II, n. 21411/2021, ove vengono specificamente tratteggiate le funzioni e le connesse responsabilità dei CAA); la responsabilità amministrativa, in questi casi, non riguarda soltanto le persone giuridiche, ma può radicarsi anche nei confronti della persona fisica che agisce per l'ente. Per queste ragioni, è sempre stata ritenuta ammissibile l'azione diretta nei confronti delle persone fisiche che abbiano concorso a sviare le risorse pubbliche dalla finalità prestabilita, ovvero che abbiano illegittimamente creato i presupposti per ottenerli (Cass., SS.UU., n. 3310/2014 e n. 295/2013), ivi compresi coloro che, cooperando con l'impresa agricola richiedente, fungono da tramite per la percezione dei finanziamenti comunitari (*ex multis*, Sez. App. Sicilia, sentt. nn. 103/A/2021, 28/A/2022, 140/A/2022, 23/A/2024 e, da ultimo, n. 39/A/2025).

Tuttavia, come correttamente argomentato dai difensori, il controllo dei CAA è di carattere meramente formale.

Ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 3 *bis* del D. Lgs. n. 165/99, nella formulazione vigente *ratione temporis*, i Centri autorizzati di assistenza agricola effettuano, previa convenzione con l'organismo pagatore, per

conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, “le seguenti attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati” (comma 1). A tal fine, i Centri hanno “la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni” (comma 3).

La disciplina dei CAA è stata integrata dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), il cui art. 2, rubricato “attività dei CAA”, conferma che, nell’esercizio dei propri compiti, essi hanno la responsabilità “dell’identificazione del produttore e dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il

tramite di procedure di interscambio dati” (comma 2).

Da ultimo, il comma 2 dell'art. 25 del D. L. n. 5/2012 ha previsto che *"i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno pubblica fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento".*

Dal complesso normativo vigente *ratione temporis*, si desume che i CAA da un lato hanno il compito di assistere i richiedenti nell’elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, mentre, dall’altro e *a fortiori*, hanno l’obbligo di controllare la regolarità formale delle dichiarazioni rese dall’impresa agricola prima di immettere i dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN (*"Sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale"*).

Come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza contabile, *"nell'esercizio di tale attività, svolta nell'ambito di un formale rapporto concessorio di funzioni (che per legge fanno capo all'AGEA, concedente), il CAA svolge dunque funzioni di pubblico interesse ed è responsabile della corretta immissione dei dati al sistema informatico nonché del rispetto delle disposizioni recate dai regolamenti (CE) istitutivi delle relative provvidenze economiche. In altri termini, il controllo intestato ai Centri di assistenza*

agricola, capillarmente presenti sul territorio, permette all'organismo pagatore di disporre di informazioni il più possibile attendibili per avviare le relative istanze verso un percorso di regolarità e legalità. In forza del rapporto di immedesimazione organica, di tutte le funzioni attinenti al rapporto concessorio rispondono i responsabili e gli operatori dei CAA" (Sez. App. Sicilia, sent. n. 39/A/2025).

Orbene, "il mandato che l'impresa richiedente conferisce ai CAA ha unicamente la finalità di regolare i rapporti tra l'impresa agricola e il Centro di assistenza, tramite il quale viene presentata la domanda di contribuzione, mentre ciò che viene in rilievo" ai fini della responsabilità amministrativo-contabile è "la funzione che i CAA svolgono per conto dell'organismo pagatore e dunque il rapporto di servizio che li lega all'AGEA". In questa prospettiva, il danno è "strettamente connesso alla validazione dei dati delle DUP", eseguita dai responsabili dei CAA.

Tuttavia, i controlli attribuiti ai CAA non si estendono alla veridicità dei documenti allegati alle domande di pagamento. Infatti, "il controllo intestato ai CAA" è di carattere formale e consiste unicamente "nella verifica della documentazione prodotta dal soggetto richiedente, nel senso di accertarne la conformità alle disposizioni di settore, alle circolari e alle istruzioni operative emanate dall'AGEA" (Sez. App. Sicilia, sent. n. 39/A/2025).

"In questi termini, i CAA non possono e non devono accettare a corredo delle domande di aiuto documenti inidonei a dimostrare l'effettiva disponibilità giuridica dei fondi dichiarati da parte del richiedente; il controllo formale va, cioè, inteso come una doverosa verifica della completezza ed integrità del

contenuto del documento, nel senso della sua astratta idoneità, dal punto di vista giuridico, a supportare la richiesta di contributo” (ibidem, Sez. App. Sicilia, sent. n. 39/A/2025), mentre non può essere esteso agli aspetti sostanziali.

Sotto quest’ultimo profilo, come correttamente chiarito in sede penale, “non siamo in presenza di un ufficio della Pubblica Amministrazione (...), che può e deve esplorare i fatti attinenti all’opera da realizzare chiedendo al privato integrazioni e chiarimenti, bensì ad un servizio che, secondo quello che chiedono le istruzioni operative AGEA, è rivolto ad inserire i dati richiesti nel sistema informatico”; di contro, “i controlli sostanziali o di secondo livello sono condotti da altri organi dotati di funzioni e poteri ispettivi” e, in particolare, dagli operatori “della società AGECONTROLS s.p.a., partecipata da AGEA, che è l’organismo pagatore” (Corte d’Appello di Messina, sent. n. 1045/2024, pag. 78, in atti).

Ne consegue che “l’attività dei CAA” è “sovrapponibile ad attività tecnico – professionali di semplice assistenza materiale ai produttori”, “in una dimensione per lo più di natura privatistica”, sicché è limitata “all’estrinseca regolarità dei documenti presentati” (ibidem), senza che sia nemmeno previsto un obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Come ammesso in sede penale dal direttore dell’AGEA, il dott. Martinelli, “se un contratto di affitto appare regolarmente registrato, riporta le firme delle parti e le particelle riportate nel contratto corrispondono alle particelle che poi l’operatore dei CAA inserisce nel sistema, questo tipo di controllo è già sufficiente” (Corte d’Appello di Messina, sent. n. 1045/2024, pag. 79).

Pertanto, “i controlli sui requisiti dei produttori, cioè sulla realtà dell’impresa agricola (...) sono assolutamente estranei alla normativa vigente all’epoca dei fatti”; “la rappresentata disponibilità di terreni tra loro distanti in varie zone della Sicilia (...), o la presenza i contratti stipulati contestualmente in luoghi diversi e distanti, con firme aventi lo stesso tratto grafico, sono tutti elementi che un pubblico ufficiale avrebbe forse potuto porre in dubbio e sottoporre ad esame, ma un ufficio pubblico, cioè dotato di mezzi, che ha tempo a disposizione e che deve emettere *secundum legem* una licenza o una autorizzazione” (pag. 79). E’ certo, dunque, “che non incombeva sull’operatore CAA alcun controllo diverso dalla identificazione del soggetto che (...) presentava la domanda” (pag. 80); inoltre, all’epoca non vi era alcun obbligo di acquisire i documenti di identificazione dei soggetti che concedevano i terreni agricoli, essendo sufficiente per la dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico addirittura la dichiarazione unilaterale dell’agricoltore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante “il rapporto di affitto verbale o di comodato verbale”. Nemmeno la circolare AGEA n. 90/2012, che ha escluso la sufficienza delle mere dichiarazioni unilaterali, ha mai previsto “controlli specifici sulla posizione di colui che cedeva il terreno, posto che garanzia sufficiente appariva l’acquisizione di un contratto registrato”; peraltro, “la registrazione (...) era operabile da una delle parti e poteva quindi ugualmente avvenire all’insaputa di colui che figurava come cedente” (ibidem, pag. 82).

In conclusione, come correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello di Messina, “da un lato ben poco vi era normativamente da controllare,

dall'altro, l'incuria può certamente celare una collusione nella frode, ma l'onere di provarla era sull'accusa" (pag. 84). In sede penale, sono stati ritenuti colpevoli, soprattutto tra i responsabili dei CAA, solo quegli imputati per i quali vi era *aliunde* la prova di particolari legami con i richiedenti, come desumibili dalle convergenti e attendibili dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali o da altri elementi di prova (interrogatori, prove documentali, parziali ammissioni, *et similia*).

In quest'ottica, a differenza del singolo operatore, *"con la sua pila di documenti da visionare ed inserire in fretta al computer"* (pag. 85), è stato particolarmente valorizzato il ruolo del responsabile del CAA, *"che gestisce l'ufficio, cura in mandati dei produttori, tiene i rapporti con la sede nazionale, con AGEA, ecc."*, in virtù degli obblighi di lealtà ai quali era tenuto: *"il responsabile non può cooperare, assumendo un mandato, alla presentazione di quelle domande che comprende essere fraudolente o validare fascicoli aziendali con contenuti falsi, anche se non ci sono falsi macroscopici"* (pag. 86); non a caso, non appena alcuni imputati *"sentono puzza di bruciato con le indagini del 2016 della Guardia di Finanza (...), si attivano per la revoca dei mandati"* (*ibidem*).

In questa sede, l'aspetto più rilevante è costituito dalla funzione che i CAA svolgono per conto dell'organismo pagatore, nell'ambito di un evidente rapporto di servizio, sicché il danno è strettamente connesso sul piano oggettivo alla validazione dei dati delle DUP, eseguita dai responsabili dei CAA.

Sotto l'aspetto soggettivo, occorrerà verificare se vi siano elementi

sufficienti a dimostrare la consapevolezza della convenuta Strangio

Antonia, dunque il suo coinvolgimento a titolo di dolo.

La conclusione è positiva, in quanto sussistono *aliunde* numerosi elementi che ne dimostrano la piena consapevolezza in ordine al carattere illecito della condotta del Craxì, che l'avrebbero dovuta indurre a rifiutarsi di accettare e/o rilasciare quelle domande che comprendeva che fossero fraudolente, oltre che ad accettare i fascicoli aziendali con contenuti falsi, indipendentemente dalla macroscopicità della falsificazione, che già conosceva per altra via.

Infatti, come accertato in sede penale, la convenuta è la moglie di Armeli Giuseppe e, insieme a questi, ha inserito al sistema numerosissime pratiche di interesse del gruppo Faranda, oltre che alcune a beneficio dei "batanesi". La sua condotta criminosa cessa nel 2014, giacché era stata raggiunta da una misura cautelare nell'ambito del procedimento penale della Procura di Patti n. 2484/11 RGNR, in forza della quale era stata anche disposta la chiusura del CAA dov'ella prestava servizio.

Dagli atti del giudizio penale, è emerso che i due coniugi hanno dato una *"disponibilità assolutamente indifferenziata"* all'organizzazione delle frodi, a conferma delle indicazioni dei collaboratori di giustizia *"sul ruolo di primo piano degli Armeli nella realtà tortoriciiana delle frodi AGEA"*. Inoltre, *"il dato delle strette relazioni tra Armeli Giuseppe ed i Faranda (...) è desumibile da varie conversazioni intercettate nel corso del 2016"*, dove peraltro la Strangio non compare mai come interlocutore; tuttavia, *"prova non eludibile a carico di entrambi resta (...) il fatto che fascicoli*

aziendali di domande fraudolente sono stati trovati nella disponibilità degli imputati, come quelli di una società cardine del gruppo Faranda (“la srl LA CONTESSA”), trovata nell’abitazione della coppia”. In quest’ottica, è evidente che “le numerosissime anomalie riscontrate in ordine a tutti i contratti menzionati e rinvenuti nel fascicolo aziendale” di questa s.r.l. “mostrano quindi una evidente collusione tra il provato e l’operatore del CAA”, anche perché l’Armeli e la Strangio avevano già confezionato diverse operazioni truffaldine tra il 2009 e il 2012, sicché erano “capaci di gestire nei dettagli il confezionamento di un fascicolo aziendale e di indirizzare lo stesso produttore sulla documentazione posticcia da inserire”. Peraltro, come sottolinea il giudice penale, “anche Faranda Massimo Giuseppe, in sede d’interrogatorio del 13.5.2020 (...), ha reso dichiarazioni che coinvolgono apertamente Armeli Giuseppe e Strangio Antonia”, precisando che questi ultimi lo aiutavano abitualmente nel confezionamento delle domande truffaldine (sent. della Corte d’Appello di Messina sent. n. 1045/2024, pagg. 108 e seguenti). Pertanto, per la Strangio, “il dato formale della presentazione di domande caratterizzate da macroscopici falsi (mediante la falsa attestazione di disponibilità di particelle nei luoghi più disparati), può essere sufficiente, una volta chiarito il contesto nel quale la stessa opera, ai fini dell’affermazione di responsabilità, pur avendolo la Corte escluso negli altri casi di operatori CAA poco esperti e disinteressati”, sia perché i due coniugi Armeli e Strangio erano ritenuti a Tortorici “tra i principali esperti ai quali rivolgersi per le domande, anche chiaramente fraudolente, ad AGEA”, “come indicato unanimemente dai collaboratori di giustizia”, sia in quanto i due, “nel

processo pattese che precede l'Operazione Nebrodi", sono stati indicati

"come veri e propri "motori" di frodi della stessa natura da essi stessi

promosse e/o proposte" (ibidem, sent. n. 1045/2024, in atti).

Poiché la Strangio aveva piena consapevolezza del carattere fraudolento delle domande e della falsità dei titoli di conduzione dei terreni, si deve ritenere che ella abbia inserito al sistema le domande per il 2010 e per il 2011 e che ne abbia effettuato il rilascio, al fine di favorire la ditta individuale del Craxì.

Ne consegue che la convenuta dev'essere condannata, a titolo di dolo e in solido con Craxì Sebastiano, al risarcimento del danno in favore dell'AGEA per le campagne agricole 2010 e 2011, nella misura di euro 27.157,89, oltre accessori.

7.Per il danno relativo alla campagna 2017, pari ad euro 18.145,59 oltre accessori, la Procura erariale ha chiesto la condanna di Craxì Sebastiano e Natoli Giuseppe a titolo di dolo e in solido tra loro, oltre che di Costantini Massimo, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, limitatamente alla somma di euro 3.629,11, pari al 20% del danno.

Come argomentato in precedenza, il Craxì risponde pienamente del danno ascrittogli, a titolo di dolo, mentre l'azione proposta nei confronti del Natoli è caduta in prescrizione.

Diversa la posizione del convenuto Costantini Massimo, citato a giudizio per colpa grave e, dunque, in via sussidiaria.

Come chiarito in precedenza, in appello egli è stato assolto da tutti i reati ascrittigli, per non aver commesso il fatto.

Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, "la formula

assolutoria “*perché il fatto non sussiste*” presuppone (...) che vi sia identità tra il fatto di reato e l'illecito erariale e ciò significa che non vi può essere alcun automatismo tra la formula assolutoria adottata dal giudice penale e l'efficacia di giudicato extra penale, la cui valutazione va condotta caso per caso, tenendo conto dell'effettivo accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione” (Sez. App. Sicilia, sent. n. 49/2025).

Analoga la conclusione per la formula assolutoria “*per non aver commesso il fatto*”, che si riferisce chiaramente al fatto – reato, le cui coordinate possono essere del tutto differenti da quelle dell'illecito amministrativo – contabile.

In questa sede, l'assoluzione del Costantini in sede penale non ha alcun rilievo, giacché non gli viene contestato come nel giudizio penale di aver consapevolmente avallato le DUP illecite, ma di aver permesso l'utilizzo abusivo delle proprie credenziali di accesso al sistema, così consentendo ad altri operatori di validare le domande e di inviarle all'AGEA.

La domanda è fondata.

Egli stesso, infatti, ha ammesso, nel corso dell'interrogatorio di garanzia (doc. 5, all. 6), di non essersi mai occupato delle pratiche AGEA, in palese violazione dei doveri d'ufficio, consentendo che altri procedessero ad istruirle servendosi delle sue credenziali informatiche per l'accesso al SIAN.

La condotta è indubbiamente connotata da colpa grave, anzitutto per la sua qualificazione di responsabile del CAA (come accertato con la sentenza di questa Sezione n. 92/2025 e confermato dall'esplicita

investitura formale ricevuta per il periodo 10.4.2017 - 26.7.2017, come da doc. 14 cart. all. 2), che gli avrebbe imposto particolare attenzione nella gestione delle pratiche.

Il convenuto, in secondo luogo, aveva piena contezza dell'utilizzo promiscuo delle sue credenziali, sicché, anche se non lo aveva consentito per agevolare la commissione degli illeciti erariali, se ne era comunque disinteressato in maniera non occasionale ma sistematica, ponendo così in essere una condotta gravemente colposa, atteso che le credenziali di accesso costituiscono l'identificazione di un soggetto nel mondo informatico (DPCM 24.10.2014, art. 1, lett. o) e devono essere custodite con diligenza per impedirne l'utilizzo abusivo (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 189/2023).

Se l'utilizzo abusivo delle credenziali fosse stato occasionale, la colpa avrebbe assunto connotati di minor gravità, in considerazione della circostanza dell'elevato numero di pratiche da evadere in tempi brevi, sottolineata dalla difesa. In questo caso, sarebbe stato possibile escludere la responsabilità per colpa grave ovvero, in subordine, esercitare il potere riduttivo dell'addebito.

L'utilizzo abusivo era però sistematico, sicché il convenuto è incorso in una palese, continua e gravissima violazione dei suoi doveri d'ufficio.

Peraltro, egli era anche perfettamente in grado di accorgersi delle diffuse anomalie nella gestione dei fascicoli aziendali, ma non si era mai attivato per denunciarle all'Autorità Giudiziaria; infatti, egli stesso aveva ammesso che in più occasioni vi erano stati accessi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Salerno e della Guardia di Finanza e

che addirittura, in un caso, era stato abusivamente indicato come preso in affitto addirittura un terreno di sua proprietà.

Nonostante avesse avuto contezza delle diffuse irregolarità perpetrate dai vari operatori, si è disinteressato dell'andamento della gestione ed ha continuato a consentire che le proprie credenziali venissero utilizzate abusivamente.

Se, invece, si fosse tempestivamente attivato per impedirne l'utilizzo, egli avrebbe certamente impedito la perpetrazione dell'illecito del 2017, sicché sussiste anche il nesso causale tra la condotta e il danno.

Ne consegue che egli deve rispondere a titolo di colpa grave della quota di danno causalmente riconducibile alla sua condotta, pari al 20% del totale contestato, mentre in via principale ne risponde unicamente il percettore Craxì Sebastiano.

Tuttavia, alla luce delle nuove previsioni introdotte dalla legge n. 1/2026, la sua quota di danno, pari ad euro 3.629,11 ed imputatagli a titolo di colpa grave, deve essere ridotta al 30%, dunque ad euro 1.088,73, non essendo possibile fare riferimento all'ulteriore limite del doppio di un'annualità dello stipendio, applicabile unicamente ai dipendenti pubblici.

Ne consegue che il Costantini dev'essere condannato al pagamento della minor somma di euro 1.088,73, oltre accessori, a titolo di colpa grave ed in via sussidiaria.

8.In conclusione, il convenuto Craxì Sebastiano dev'essere condannato per l'intero danno, pari ad euro 44.190,75; fino a concorrenza della somma di euro 27.157,89, ne risponde in solido con la convenuta

Strangio Antonia.

Il convenuto Costantini Massimo, invece, dev'essere condannato al pagamento della minor somma di euro 1.088,73, a titolo di colpa grave ed in via sussidiaria rispetto alla responsabilità dolosa del Craxì.

Tutti gli importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dagli eventi lesivi e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulle somme così rivalutate sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del Craxì, della Strangio e del Costantini, in solido tra loro, in virtù del principio della soccombenza.

L'azione risarcitoria proposta nei confronti del Natoli dev'essere, invece, dichiarata prescritta. Le spese di giudizio dovranno essere interamente compensate, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del c.g.c., in quanto il giudizio viene definito sulla base di una questione preliminare ed avuto anche riguardo alla complessità della vicenda, incentrata su di una miriade di reati e di corrispondenti illeciti erariali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Craxì Sebastiano, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nonché di Strangio Antonia, Natoli Giuseppe e Costantini Massimo;

DICHIARA

la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo – contabile esercitata nei confronti di Natoli Giuseppe;

ACCOGLIE

la domanda proposta nei confronti di Craxì Sebastiano, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, di Strangio Antonia e, parzialmente, di Costantini Massimo; per l'effetto, condanna Craxì Sebastiano, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore dell'AGEA della somma complessiva di euro 44.190,75 (quarantaquattromila e centonovanta/75), oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo, in solido con Strangio Antonia fino a concorrenza dell'importo di euro 27.157,89 (ventisettemila e centocinquantasette/89), oltre accessori; condanna Costantini Massimo al pagamento in favore dell'AGEA della somma di euro 1.088,73 (mille e ottantotto/73), in via sussidiaria rispetto a Craxì Sebastiano; condanna, altresì, i convenuti Craxì Sebastiano, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, Strangio Antonia e Costantini Massimo, al pagamento in solido delle spese di giudizio in favore dello Stato, che liquida in complessivi euro 1.594,34 (mille e cinquecento novantaquattro/34).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

LA PRESIDENTE

(Anna Luisa Carra)

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 31 luglio 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(f.to digitalmente)

Originale sentenza	€ 240,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 19,65
Totale spese	€ 275,65
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco <i>firmato digitalmente</i>	